



COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Affari istituzionali, Statuto, regolamenti, attività ispettiva, Strumenti di programmazione negoziata (Pit – Agenda 2000 – Por etc), Contenzioso, Parco dell’Etna.

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Bilancio – Finanze - Personale – Patrimonio - Polizia Municipale - Sevizi Anagrafici - Protezione Civile
- Pubblica Sicurezza – Controllo Efficienza servizi.

Verbale n. 4/2016

L’anno duemilasedici, il giorno diciotto, del mese di febbraio, alle ore 15:30 e seguenti, in Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 1ª e 2ª Commissione Consiliare Permanente, convocata con verbale n.3 del 16/02/2016 per trattare i seguenti punti:

- “ Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art. 194 T.U. EE.LL. (D.Lgs. n° 267/00), lett. a, della complessiva somma di € 3.518,24 dovuta dal Comune di Mascali ai signori Scavo Pietro e Scandura Rosario, a titolo di spese legali, in virtù della sentenza n.284 del 2015 del T.A.R.S. Sez. di Catania”.

- “Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art. 194 T.U. EE.LL. (D.Lgs. n° 267/00), lett. a, della complessiva somma di € 7.441,51 dovuta dal Comune di Mascali all’Ing. Salvatore Catalano, a titolo di spese legali, in virtù della sentenza n. 473/2015 della Corte di Appello di Catania.”

- “Proposta di deliberazione per il Riconoscimento quale debito fuori Bilancio, ex art. 194 T.U.E.LL: (Dlgs. N. 267/00), lett. a, della complessiva somma di € 3.732,41, che si rende necessaria a dare esecuzione alla sentenza n. 424/2013 della Corte di Appello di Catania ”.

COMPONENTI	PRESENZE	ASSENTE
Finocchiaro Cristina	X	
Cardillo Agata	X	
Di Bella Laura	X	
Di Mauro Rosario	x	
Pariti Ernesto	X	
Virzi Paolo	X	
Musumeci Veronica		X
Caltabiano Carmelo	X	
Gullotta Valentina	X	

Assume la Presidenza della Commissione in seduta Congiunta il Consigliere Finocchiaro Cristina che, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Commissario Di Bella Laura.

E' presente alla seduta il Responsabile del servizio Contenzioso, Avv. Angelo Cardillo.

I lavori si aprono con la trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno :

“Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art. 194 T.U. EE.LL. (D.Lgs. n° 267/00), lett. a, della complessiva somma di € 3.518,24 dovuta dal Comune di Mascali ai signori Scavo Pietro e Scandura Rosario, a titolo di spese legali, in virtù della sentenza n.284 del 2015 del T.A.R.S. Sez. di Catania”.

Il Presidente Finocchiaro chiede all’Avv. Cardillo di procedere con la lettura della relazione d’ufficio sul suddetto debito fuori bilancio che sarà allegato al seguente verbale.

In particolare il debito riguarda il pagamento delle sole spese relative all'onorario del legale che rappresenta i ricorrenti Pietro Scavo e Rosario Scandura per una controversia riguardante la richiesta di annullamento di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Mascali il 20/09/2012; Tale controversia si è conclusa con

sentenza n.284/2015 la quale ha accolto il ricorso annullando la concessione e condannando il Comune in solido con il controinteressato al pagamento delle spese di giudizio per una somma complessiva di € 3.518,24. L'avvocato dei ricorrenti ha richiesto il pagamento al Comune il quale dovrà rivalersi nei confronti del controinteressato.

Ritenuta la legittimità del debito, la commissione, esprime, ancora una volta, preoccupazione per la mancata conoscenza del complesso dei debiti derivanti da sentenze esecutive che possono significativamente compromettere la fattibilità delle politiche pubbliche dell'ente.

Si passa, successivamente, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno relativo a : "Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art. 194 T.U. EE.LL. (D.Lgs. n° 267/00), lett. a, della complessiva somma di € 7.441,51 dovuta dal Comune di Mascali all'Ing. Salvatore Catalano, a titolo di spese legali, in virtù della sentenza n. 473/2015 della Corte di Appello di Catania".

Anche in questo caso l' avv. Cardillo procede alla lettura della relazione d'ufficio sul suddetto debito fuori bilancio che sarà allegato al seguente verbale.

Con sentenza n. 473 del 2015, la Corte di Appello di Catania ha revocato il decreto ingiuntivo n.135/2003, emesso dal Tribunale Civile di Catania, Sezione distaccata di Giarre, confermato l'impugnata sentenza di primo grado per il capo concernente le spese processuali, e condannato il Comune di Mascali al pagamento, in favore dell'Ing. Salvatore Catalano, della complessiva somma di € 8.117,03, con gli interessi al tasso legale dall'11 ottobre 2001 sino al soddisfo. Tale debito é già stato riconosciuto e pagato precedentemente. L'attuale riconoscimento derivante dalla sentenza in argomento condanna il Comune al pagamento delle sole spese processuali in favore dell'appellato ammontanti ad oggi ad € 7.441,51. La Commissione constatata la legittimità del debito auspica che per il futuro la scelta di appellare le sentenze avvenga in maniera oculata al fine di evitare sentenze di condanna quali quelle in specie.

In ultima battuta viene trattato il terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno relativo a :

"Proposta di deliberazione per il Riconoscimento quale debito fuori Bilancio, ex art. 194 T.U.E.LL: (Dlgs. N. 267/00), lett. a, della complessiva somma di € 3.732,41, che si rende necessaria a dare esecuzione alla sentenza n. 424/2013 della Corte di Appello di Catania. "

L' avv. Cardillo procede alla lettura della relazione d'ufficio sul suddetto debito fuori bilancio che sarà allegato al seguente verbale.

Con sentenza n. 424 del 2013, la Corte di Appello di Catania ha condannato il Comune di Mascali, risultato soccombente, in quanto l'appello principale dallo stesso proposto è stato rigettato, alla rifusione, in favore di Italfondario S.p.A., delle spese del grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.966,oltre i.v.a. e c.p.a.. In esecuzione della detta sentenza, pertanto, il Comune di Mascali si trova a dover liquidare al creditore, la complessiva somma di € 3.732,41, a titolo esclusivamente di spese di giudizio. La commissione accertata la legittimità del debito esprime contrarietà circa la ragione per cui tale sentenza del febbraio 2013 a tutt'oggi non sia stata ancora riconosciuta dalle amministrazioni precedenti a questa.

Conclusi i punti all'ordine del giorno la Commissione in seduta congiunta viene dichiarata chiusa dal Presidente alle ore 18:00.

La commissione ringrazia per l'assistenza fornita dall'avv. Angelo Cardillo.

Del che si redige il presente verbale.

Letto e sottoscritto.

Segretario verbalizzante

Carlo Orsello

I Consiglieri Componenti

Antonio...
...
...

Cardillo Angelo



Il Presidente della Commissione

...

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

RELAZIONE SU D.F.B. DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 473/2015 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA, PRIMA SEZIONE CIVILE.

Con sentenza n. 473 del 2015, la Corte di Appello di Catania ha revocato il decreto ingiuntivo n.135/2003, emesso dal Tribunale Civile di Catania, Sezione distaccata di Giarre, confermato l'impugnata sentenza di primo grado per il capo concernente le spese processuali, e condannato il Comune di Mascali al pagamento, in favore dell'Ing. Salvatore Catalano, della complessiva somma di € 8.117,03, con gli interessi al tasso legale dall'11 ottobre 2001 sino al soddisfo.

La stessa sentenza ha condannato il Comune di Mascali alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, liquidate in complessivi € 5.100,00, oltre i.v.a. e c.p.a. e spese generali. In esecuzione della detta sentenza, pertanto, il Comune di Mascali si trova a dover liquidare al creditore, la complessiva somma di € 7.441,51, a titolo esclusivamente di spese di giudizio.

Il Comune di Mascali aveva opposto il decreto ingiuntivo n.135/2003, emesso a favore dell'Ing. Catalano Salvatore dal Tribunale Civile di Catania, Sez. distaccata di Giarre, con cui il professionista richiedeva all'Ente la complessiva somma di € 8.117,03, allo stesso spettante a saldo delle competenze professionali afferenti attività di ingegnere capo dei lavori di costruzione di rete fognaria ed idrica, finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Invero, la somma non era stata allo stesso pagata, non avendo il Comune ancora ricevuto l'accreditamento della stessa da aparte della CASMEZ.

Tuttavia, la Corte di Appello non ha accolto l'eccezione difetto di legittimazione passiva sollevato dal Comune di Mascali, ritenendo che il rapporto intercorresse direttamente tra il professionista e l'Ente per conto e nell'interesse del quale era stata svolta l'attività.

Di talché, il pagamento delle competenze professionali era del tutto svincolato dai tempi e dalle modalità di erogazione della provvista finanziaria dell'opera, sicché l'esigibilità della vantata pretesa creditoria non poteva dirsi subordinata all'approvazione da parte di CASMEZ del collaudo definitivo delle opere, che attiene ai rapporti tra ente finanziatore/concessionario e condiziona solo l'erogazione della rata finale del finanziamento.

Tanto si relaziona.

Il Responsabile del Servizio Contenzioso

Avv. Angelo Cardillo

